



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.4.2014
C(2014) 2356 final

VERSIONE PUBBLICA

Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo.

Oggetto: Aiuto di Stato n. SA.36080 (2013/NN) - Italia – Regime di aiuti in forma di credito agevolato in favore di imprese che hanno subito danni in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi - Modificazione dell'aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN)

Signora Ministro,

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con decisione C (2012) 9853 final del 19 dicembre 2012¹ (in appresso: "la decisione iniziale"), la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, il regime di aiuto SA.35413 (2012/NN) – Italia "Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto".

¹ Decisione della Commissione del 19 dicembre 2012 relativa all'aiuto di Stato SA. 35413 (2012/NN) "Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (tutti i settori eccetto l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura)", GU C 43 del 15.2.2103, pag. 11, testo integrale pubblicato all'indirizzo <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

S.E. Federica MOGHERINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
00194 Roma
ITALIA

- (2) Con messaggio di posta elettronica registrato il 15 gennaio 2013, l'Italia ha notificato un regime di aiuti in forma di credito agevolato a favore di imprese che hanno subito danni in seguito agli eventi sismici del maggio nel 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi.
- (3) La Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive con lettera del 12 marzo 2013, informando le autorità italiane che, poiché la misura notificata era stata eseguita prima di essere approvata dalla Commissione, il caso era stato trasferito al registro degli aiuti NN (illeghi - non notificati).
- (4) L'Italia ha risposto con lettera del 12 aprile 2013. Il 12 novembre 2013 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane ulteriori chiarimenti. Il 24 dicembre 2013 le autorità italiane hanno risposto a tale richiesta, informando la Commissione che la misura notificata deve essere considerata una modificazione del regime di aiuto esistente SA. 35413 (2012/NN) (in appresso: "il regime di aiuti esistente").
- (5) La presente decisione non riguarda i danni arrecati dagli eventi sismici alle attività connesse alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA DI MODIFICAZIONE NOTIFICATA

2.1. Obiettivo

- (6) L'obiettivo del regime di aiuto esistente è compensare i danni provocati dai sismi del 20 e 29 maggio 2012 e dalle relative scosse di assestamento, che hanno colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, causando danni materiali economici a imprese dei settori industriale, commerciale e terziario per un valore stimato di 6 100 milioni di euro. La descrizione completa della misura è contenuta nella decisione iniziale. La misura notificata che modifica il regime di aiuti esistente (in appresso: "la misura di modificazione") persegue il medesimo obiettivo.

2.2. Basi giuridiche della modificazione

- (7) Gli atti seguenti costituiscono le basi giuridiche della misura di modificazione:
 - il comma 7 (e seguenti) dell'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2012, n. 237, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
 - l'articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 aprile 2013, n. 97, convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71, che proroga il periodo di applicazione delle misure in questione.

2.3. Meccanismo di sostegno

- (8) A norma della misura di modificazione, le imprese che hanno subito un danno in seguito agli eventi sismici del 2012 beneficeranno di sostegno sotto forma di crediti agevolati per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi

dovuti per il periodo successivo alla calamità naturale e provvisoriamente sospesi dalle autorità italiane a causa di *forza maggiore*, data l'impossibilità per le imprese di pagare e per l'amministrazione pubblica di ricevere pagamenti in maniera regolare a seguito delle disfunzioni causate dalla calamità naturale.

- (9) Più precisamente, le imprese che hanno subito un danno a seguito degli eventi sismici del 2012 possono chiedere a intermediari finanziari (banche operanti nei territori colpiti dal sisma) prestiti agevolati della durata massima di due anni, al fine di corrispondere tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi, il cui pagamento era stato sospeso successivamente alla calamità naturale. Le imprese beneficiarie dispongono di due anni per il rimborso rateale del prestito.
- (10) Gli intermediari finanziari possono ricevere finanziamenti per questa misura mediante crediti concessi dalla Cassa depositi e prestiti («CDP», il principale fondo di investimento istituzionale italiano sotto il controllo pubblico)². Il rifinanziamento da parte della CDP avviene a tassi d'interesse favorevoli sulla base di una "convenzione" tra la CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, e tale vantaggio è trasferito interamente ai beneficiari finali. La misura di modificazione prevede che lo Stato rimborsi agli intermediari finanziari i costi sostenuti (interessi e spese amministrative per la gestione dei prestiti³) mediante un meccanismo di credito d'imposta che prevede che le banche possano detrarre dalle imposte dovute l'importo totale dei costi sostenuti. Al fine di liberare gli intermediari finanziari da passività derivanti da questa misura di aiuto di Stato, tutti i prestiti erogati nell'ambito della misura sono coperti da una garanzia di Stato⁴.
- (11) La base giuridica del 2012 (si veda il punto (7)), fissava al 30 novembre 2012 la fine del primo periodo di sospensione del pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi, e le imprese avrebbero dovuto pagare tali tributi, contributi e premi entro il 17 dicembre 2012. Le imprese potevano chiedere crediti agevolati per il pagamento di tributi, contributi e premi sospesi fino al 30 novembre 2012, nonché di quelli dovuti per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2012 e il 30 giugno 2013.
- (12) La nuova base giuridica del 2013 (vedi punto (7)) ha prorogato questi termini, in quanto le imprese potevano richiedere fino al 31 ottobre 2013 i crediti agevolati per il pagamento di tutti i tributi, contributi e premi assicurativi dovuti fino al 15 novembre 2013.

2.4. Beneficiari

- (13) Della misura possono beneficiare esclusivamente le imprese in grado di dimostrare che i danni da esse subiti sono una conseguenza diretta degli eventi sismici del maggio 2012. A fine 2013 l'Italia ha stimato che circa 4 800 imprese (compresi i lavoratori autonomi e le imprese del settore agricolo) avevano fruito di crediti agevolati, risultando ammissibili a norma della misura di modificazione.

² Sito web: <http://www.cassaddpp.it/en/index.html>

³ I costi amministrativi delle banche per gestire questi crediti sono fissati a 300 EUR per credito. Sulla base dei dati raccolti dall'ABI, il costo medio reale per i 4 821 crediti concessi fino alla fine del 2013 ammontava a 434 EUR.

⁴ Le autorità italiane hanno confermato che il meccanismo di rifinanziamento e rimborso per le banche di appoggio è predisposto in modo da essere privo di elementi di aiuto e che non fornirà in nessun caso un vantaggio aggiuntivo per dette banche, poiché tutti i vantaggi sono trasferiti ai beneficiari finali.

2.5. Durata della misura di aiuto

- (14) La prima base giuridica della misura di modificazione (vedi punto(7)) è entrata in vigore già l'11 ottobre 2012, e l'Italia ha dichiarato che i crediti agevolati sono stati concessi alle imprese a partire dal dicembre 2012. A norma della misura di modificazione, le imprese potevano fare domanda per crediti agevolati della durata di due anni fino al 31 ottobre 2013. La decisione di modificazione non altera tuttavia la durata del regime di aiuto esistente, che scade il 31 dicembre 2016.

2.6. Dotazione della misura di aiuto

- (15) La dotazione di bilancio assegnata a norma della base giuridica del 2012 alla modificazione notificata ammonta a 215 milioni di EUR (145 milioni di EUR per il 2013 e 70 milioni di EUR per il 2014) che si aggiungono al bilancio iniziale di 4 500 milioni di EUR menzionato nella decisione iniziale.
- (16) Le autorità italiane spiegano inoltre di aver previsto una dotazione complessiva di 6 miliardi di EUR per le garanzie a favore degli intermediari finanziari per i prestiti concessi ai beneficiari nell'ambito sia del regime di aiuti esistente che della modificazione. L'Italia stima che alla fine del 2013 i prestiti coperti dalla misura di modificazione erano pari a circa 600 milioni di EUR, ossia una media di 125 000 EUR per beneficiario, e che gli aiuti sotto forma di contributi in conto interessi erano in media pari a 2 500 EUR per impresa.

2.7. Strumento di aiuto, intensità e costi ammissibili

- (17) Gli aiuti sono concessi sotto forma di crediti agevolati. La decisione iniziale prevedeva già la concessione di contributi in conto interessi su prestiti contratti dai beneficiari presso istituti di credito a concorrenza dell'importo ammissibile dei danni totali subiti dall'impresa (per la parte non coperta dalle sovvenzioni dirette). A norma della misura di modificazione, i contributi in conto interessi sono concessi sui prestiti assunti dai beneficiari presso istituti finanziari per gli importi sospesi relativi a tributi e contributi previdenziali dovuti fino al 15 novembre 2013.
- (18) Poiché le imprese possono ricevere prestiti senza interessi, l'aiuto è pari al tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁵.
- (19) L'ammontare dell'aiuto concesso in base alla misura di modificazione, calcolato sulla base del metodo indicato al punto (18), non eccederà l'ammontare del danno complessivo subito dal singolo beneficiario (che rappresenta il costo ammissibile così come definito nella decisione iniziale). L'intensità dell'aiuto della misura di modificazione non può pertanto superare il 100% del costo ammissibile.

2.8. Cumulo

- (20) Le autorità italiane hanno confermato che terranno conto delle norme relative al cumulo degli aiuti e che l'importo complessivo della compensazione ricevuta da un singolo beneficiario da fondi pubblici combinati con indennità assicurative non supererà in nessun caso il 100% dei danni accertati.

⁵ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

2.9. Altre condizioni del regime modificato

- (21) Tutti gli altri elementi del regime descritto nella decisione iniziale (ambito geografico, spese ammissibili, durata, gestione del regime, ecc.) restano invariati.

3. VALUTAZIONE

3.1. Carattere di aiuto di Stato della misura notificata

- (22) La compensazione è un aiuto concesso a imprese, sotto forma di contributi in conto interessi su prestiti, mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Poiché la compensazione sarà concessa a un numero limitato di imprese per le quali è stato dimostrato che il danno subito è una conseguenza diretta dei terremoti che hanno colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto nel 2012, la misura notificata è considerata selettiva. Poiché il suo scopo è fornire a queste imprese le risorse necessarie per coprire costi che normalmente dovrebbero essere sostenuti dalle imprese stesse, la misura conferisce un vantaggio che potrebbe falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Poiché la misura riguarda settori e imprese le cui attività rientrano negli scambi tra Stati membri, vi è il rischio che l'aiuto possa incidere su detti scambi. La misura di aiuto proposta costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

3.2. Legittimità della misura di aiuto notificata

- (23) Trattandosi di una misura che è già entrata in vigore, la Commissione deplora che le autorità italiane non abbiano ottemperato agli obblighi di notifica ad esse incombenti a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.3. Compatibilità della misura d'aiuto

- (24) Come stabilito dalla Commissione nella decisione iniziale, la misura costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, secondo cui sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da eventi eccezionali.
- (25) La Commissione ha valutato il regime di aiuti oggetto della decisione iniziale sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.
- (26) La Commissione osserva che la misura di modificazione notificata riguarda l'erogazione di aiuti sotto forma di prestiti agevolati a favore di imprese che hanno subito danni causati dagli eventi sismici del 2012, al fine di consentire a tali imprese di pagare tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo successivo alla calamità naturale.
- (27) L'intensità massima dell'aiuto pari al 100% del danno complessivo subito dal singolo beneficiario - come descritto al punto 19 della decisione iniziale e confermato ai punti (19) e (20) della presente decisione - rimane invariata.
- (28) La Commissione osserva che la modificazione suddetta è l'unico cambiamento apportato alla misura di aiuto esistente, approvato con la decisione iniziale concernente l'aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN). Considerando che l'importo

massimo dell'aiuto per le imprese che hanno subito danni arrecati dai terremoti del maggio 2012 rimane invariato e non supera l'importo dei danni da esse subiti, la Commissione ritiene che la modificazione non alteri la valutazione favorevole espressa nella precedente decisione sulla misura di aiuto e che il regime continui a essere conforme all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.

- (29) La Commissione ha pertanto deciso di considerare la modificazione proposta compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.

4. DECISIONE

- (30) La Commissione deplora che l'Italia abbia dato esecuzione alla modificazione notificata al regime esistente "SA. 35413 (2012/NN) — Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (per tutti i settori tranne l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura)", in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione ha tuttavia deciso di considerare l'aiuto compatibile con il disposto dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.

- (31) Poiché le autorità italiane hanno confermato che quanto trasmesso alla Commissione in sede di notifica non contiene informazioni riservate da non divulgare a terzi, la Commissione pubblicherà il testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede al seguente indirizzo internet:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Eventuali richieste concernenti la presente lettera devono pervenire per lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Fax +32 2 29 61242

Voglia gradire, signora Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente